

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 26

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa del senatore ASCIUTTI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 MAGGIO 2001

—————

Istituzione dell’Ente nazionale per la gestione dei rifiuti
radioattivi (ENGERRA)

—————

ONOREVOLI SENATORI. - Il problema della dismissione dei rifiuti radioattivi e della loro gestione, poco trattato e sottovalutato a livello normativo in Italia, investe al contrario un tema di grande attualità, visto che a partire dal 1987 il nostro Paese ha sospeso le attività nucleari.

Si è resa sempre più forte ed evidente la necessità di riuscire a pianificare la sistemazione degli impianti inattivi in tutto il territorio e di quei materiali radioattivi di cui è sicura la non riutilizzazione. L'obiettivo fondamentale di questa gestione è quello di proteggere le presenti e le future generazioni dall'esposizione eventuale alle radiazioni e dal riciclo nella biosfera di radionuclidi.

Per quest'ordine di ragioni di salvaguardia e tutela della collettività, di preservazione della salute e di sicurezza dell'uomo non è più possibile ignorare tale problematica. È dato di fatto, attestato dall'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente (ANPA), che i rifiuti radioattivi prodotti in Italia nel corso degli anni precedenti al *referendum* sono tuttora depositati in quegli impianti che li avevano originati, nelle vecchie centrali nucleari, negli impianti sperimentali e di ricerca. Mentre il combustibile nucleare esaurito è stato mandato all'estero, in parte trasferito nella piscina dell'ex reattore Avogadro, quello di Caorso è temporaneamente sistemato nel *vessel* del reattore e in una piscina di stoccaggio della centrale. L'ANPA nel 1997 ha inoltre fornito le stime riguardanti i rifiuti localizzati nei vari siti considerando una cifra di 24.210 metri cubi di rifiuti, con un totale di radioattività di 11.314 terabecquerel. Per tutti questi rifiuti attualmente sono in corso le operazioni di condizionamento, ossia la progressiva trasformazione in manufatti durevoli predisposti

al deposito definitivo. Nell'arco di dieci anni il processo di condizionamento sarà ultimato. I rifiuti in via di produzione e quelli già prodotti e decondizionati dovranno continuare ad essere trattenuti negli stessi siti, sino al momento in cui si costituirà in Italia un centro in cui potranno essere depositati e trasferiti. Alla luce di quanto detto e dall'esame di tale situazione, l'azione da intraprendere è da individuare nella predisposizione di un deposito che sia definitivo e di un sito adeguato per la sua localizzazione. Secondo ciò che è stato esposto si ritiene urgente e improrogabile l'istituzione di un apposito Ente nazionale con lo scopo di assumere la gestione dei rifiuti radioattivi.

Il disegno di legge per l'istituzione dell'Ente nazionale per la gestione dei rifiuti radioattivi (ENGERRA) si compone di 16 articoli, che nel complesso si occupano di ogni aspetto costitutivo dell'Ente.

Nei primi tre articoli si circoscrivono i riferimenti normativi del disegno di legge e viene data la definizione di che cosa si intende per rifiuti radioattivi a bassa attività.

Nell'articolo 4 si parla dell'istituzione dell'ENGERRA, definendolo sulla base dell'attività che verrà a svolgere.

L'articolo 5 tratta gli aspetti istituzionali dell'ENGERRA nello specifico, mentre l'articolo 6 enuncia le funzioni attribuite all'Ente.

L'articolo 7 delinea l'organigramma dell'ENGERRA ed i compiti che ogni organo verrà a svolgere.

L'articolo 8 fissa i termini per la costituzione del comitato tecnico e la modalità della sua composizione.

L'articolo 9 prevede che, entro un termine stabilito, l'ENGERRA renda conto del suo

operato con apposita relazione del Ministro vigilante al Parlamento.

L'articolo 10 illustra l'organico dell'ENGERRA con riferimento alle unità che saranno utilizzate per costituire il personale di dotazione dell'Ente.

L'articolo 11 esplicita le modalità di finanziamento dell'Ente.

Nell'articolo 12 si definiscono i sistemi con cui l'Ente darà rapporto annuale alla regione e alla provincia e si attribuiscono compiti di monitoraggio delle attività operative dell'Ente all'ANPA ed alle Agenzie regionali e delle province autonome per la protezione dell'ambiente (ARPA).

L'articolo 13 si occupa del rapporto tra ENGERRA e produttori e detentori di rifiuti radioattivi al fine di realizzare una programmazione dei piani di smantellamento attraverso un'azione sinergica delle parti.

L'articolo 14 dispone in merito alla cessione degli impianti da parte dell'ENEL e dell'ENEA all'ENGERRA.

Nell'articolo 15 si prevede la nomina di un «mediatore» che si assuma il difficile compito di scegliere un sito di smaltimento dei rifiuti radioattivi.

L'articolo 16 stabilisce una sanzione penale in caso di violazione di quanto stabilito dall'articolo 13.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Definizioni)

1. Per l'applicazione della presente legge valgono le definizioni di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, e alla legge 31 dicembre 1962, n. 1860.

Art. 2.

(Definizione di rifiuti radioattivi)

1. Per rifiuti radioattivi a media attività, ovvero con tempo di dimezzamento della radioattività del radionuclide inferiore a trenta anni, devono intendersi i rifiuti che richiedono tempi variabili da dieci a trecento anni per raggiungere concentrazioni di radioattività dell'ordine di circa 250 becquerel per grammo, nonché quei rifiuti contenenti radioisotopi a emivita lunga purché in concentrazione di tale ordine.

Art. 3.

(Norme generali)

1. La gestione dei rifiuti radioattivi deve avvenire nel rispetto delle norme di radioprotezione.

2. Ogni attività di cui alla presente legge deve essere svolta secondo le disposizioni del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, e delle vigenti leggi in materia di uso specifico dell'energia nucleare.

Art. 4.

*(Istituzione dell'Ente nazionale
per la gestione dei rifiuti radioattivi)*

1. È istituito l'Ente nazionale per la gestione dei rifiuti radioattivi a media radioattività (ENGERRA), con sede in Roma.

2. L'ENGERRA è un ente pubblico economico con il compito di garantire, organizzare e gestire tutte le attività concernenti lo smaltimento dei rifiuti radioattivi e le operazioni connesse alla disattivazione degli impianti e degli stabilimenti nucleari. L'ENGERRA garantisce inoltre la custodia delle materie grezze, fissili, fissili speciali, fertili e dei rifiuti radioattivi ad alta attività o a emivita lunga.

3. L'ENGERRA è sottoposto al controllo della Corte dei conti e si avvale del patrocinio dell'Avvocatura generale dello Stato. L'ENGERRA è posto sotto la vigilanza del Ministero delle attività produttive. Esso opera in piena autonomia per i compiti istituzionali che gli sono attribuiti ai sensi dell'articolo 5. Per quanto di competenza, l'Ente opera inoltre sulla base degli indirizzi del Ministero delle attività produttive, definiti d'intesa con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.

Art. 5.

(Compiti istituzionali)

1. L'ENGERRA svolge i seguenti compiti:

- a) caratterizza o qualifica il sito di smantellamento;
- b) provvede alla realizzazione dei depositi di smaltimento e dei relativi servizi ed infrastrutture;
- c) gestisce tutte le attività che riguardano l'esercizio del centro di smaltimento;
- d) stabilisce criteri e modalità di accettazione dei rifiuti radioattivi;

e) custodisce in depositi temporanei gli elementi di combustibile nucleare esausti, le materie grezze, fissili, fissili speciali e fertili, nonché i rifiuti radioattivi ad alta radioattività o a emivita lunga condizionati;

f) provvede allo smantellamento degli impianti o degli stabilimenti nucleari e al ripristino e alla bonifica dei relativi siti nucleari;

g) provvede a realizzare i depositi temporanei per la custodia delle materie e dei rifiuti di cui alla lettera e);

h) stabilisce, d'intesa con il Ministero delle attività produttive, il tariffario per il conferimento allo stesso ENGERRA dei rifiuti radioattivi e per la custodia di materie nucleari, degli elementi di combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi ad alta radioattività o a emivita lunga.

Art. 6.

(Funzioni)

1. Per il perseguimento dei propri compiti istituzionali l'ENGERRA svolge in particolare le seguenti funzioni:

a) formazione del personale per le attività di disattivazione di impianti nucleari e per il trattamento, il condizionamento e lo smaltimento dei rifiuti radioattivi;

b) partecipazione a programmi nazionali ed internazionali relativi a studi e ricerche per lo smaltimento dei rifiuti radioattivi ad alta attività o a emivita lunga;

c) costituzione di società o di consorzi per lo smantellamento degli impianti nucleari;

d) realizzazione e coordinamento di una rete operativa per la diffusione delle informazioni, delle conoscenze e delle esperienze operative;

e) stipulazione di accordi di collaborazione con imprese, enti pubblici e privati;

f) accordi di programma con le amministrazioni dello Stato, con le regioni e con le amministrazioni locali.

Art. 7.

(Organi)

1. Sono organi dell'ENGERRA:

- a) il presidente;
- b) il consiglio di presidenza;
- c) il collegio dei revisori;
- d) il direttore generale.

2. Il presidente è nominato dal Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro delle attività produttive, sentiti i Ministri della salute, dell'ambiente e della tutela del territorio e dell'istruzione, dell'università e della ricerca, tra le persone che abbiano alta e riconosciuta competenza, professionalità ed autorevolezza nel settore di attività dell'ENGERRA. Il presidente ha la rappresentanza legale dell'ENGERRA e presiede il consiglio di presidenza. Entro il 31 marzo di ogni anno trasmette al Ministro vigilante il bilancio preventivo ed il rendiconto consuntivo.

3. Il consiglio di presidenza è composto dal presidente e da cinque membri nominati dal Presidente del Consiglio dei ministri, di cui quattro su proposta, rispettivamente, dei Ministri delle attività produttive, della salute, dell'ambiente e della tutela del territorio e dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ed uno designato dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome, tra le persone che abbiano competenza nei settori di attività dell'ENGERRA. Il consiglio di presidenza formula gli indirizzi per la predisposizione dei programmi triennali e del bilancio dell'ENGERRA, sulla base della pianificazione delle attività inerenti i compiti istituzionali dell'Ente, che sono trasmessi al Ministro delle attività produttive per l'approvazione. Il consiglio di presidenza approva il bilancio preventivo, il rendiconto consun-

tivo ed i programmi annuali e triennali dell'ENGERRA e delibera gli atti sottoposti al suo esame dal direttore generale. Gli emolumenti del presidente e dei membri del consiglio di presidenza sono fissati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Il presidente ed i membri del consiglio di presidenza rimangono in carica cinque anni.

4. Il direttore generale è nominato dal Ministro delle attività produttive, sentiti i Ministri della salute, dell'ambiente e della tutela del territorio e dell'istruzione, dell'università e della ricerca, tra le persone aventi capacità manageriali nel settore di attività dell'ENGERRA. Il direttore generale è responsabile della gestione dell'ENGERRA ed adotta i provvedimenti e gli atti necessari per lo svolgimento dei compiti e degli obiettivi previsti dai programmi. Il direttore generale partecipa con voto consultivo alle riunioni del consiglio di presidenza. Il trattamento giuridico ed economico del direttore generale è regolato con contratto di diritto privato di durata quinquennale approvato dal Ministro delle attività produttive. Il direttore generale può essere confermato per un solo successivo quinquennio.

5. Il collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri effettivi e tre supplenti, nominati tra gli iscritti al registro dei revisori contabili di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88. Il collegio dei revisori è nominato dal Ministro dell'economia e delle finanze, che ne designa il presidente. Il collegio dei revisori dei conti provvede al riscontro degli atti di gestione, accerta la regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili, effettua le verifiche di cassa e sottoscrive la relazione sul rendiconto consuntivo. Le indennità dei componenti il collegio dei revisori dei conti sono determinate con decreto dal Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Art. 8.

(Comitato tecnico)

1. Il consiglio di presidenza, entro sessanta giorni dal suo primo insediamento, nomina il comitato tecnico, costituito da sei membri scelti tra persone di adeguata cultura scientifica e professionale nel settore di attività dell'ENGERRA.

2. Il comitato tecnico esprime pareri consultivi su tutte le attività che attengono ai compiti istituzionali dell'ENGERRA.

3. Il presidente del comitato tecnico è individuato con delibera del consiglio di presidenza, che stabilisce anche gli emolumenti dei membri del comitato.

Art. 9.

(Relazione al Parlamento)

1. Il Ministro delle attività produttive trasmette al Parlamento, entro il 30 aprile di ogni anno, una relazione sull'attività svolta dall'ENGERRA.

Art. 10.

(Organico dell'ENGERRA)

1. In sede di prima attuazione della presente legge l'organico dell'ENGERRA è costituito da:

a) 60 unità di personale dell'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA), competenti in materia di siti di smaltimento, di radioprotezione, di gestione di impianti e di gestione dei rifiuti radioattivi;

b) 20 unità di personale dell'Ente nazionale per l'energia elettrica (ENEL), temporaneamente distaccati, con esperienze professionali nel settore della progettazione nucleare e della gestione degli impianti e dei rifiuti radioattivi;

c) 5 unità di personale dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente (ANPA), competenti in materia di analisi di sicurezza;

d) 10 unità di personale della società Nucleco S.p.a., con esperienze professionali nel settore del servizio di raccolta di rifiuti radioattivi e di gestione di impianti di trattamento e condizionamento di rifiuti radioattivi.

2. Il personale può essere reperito anche mediante le procedure e le modalità di cui al capo III del titolo II del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

3. Entro sessanta giorni dall'insediamento, il consiglio di presidenza, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, stabilisce la dotazione organica dell'ENGERRA e adotta i regolamenti concernenti la propria organizzazione interna, il funzionamento, nonché la pianta organica del personale di ruolo e l'ordinamento delle carriere.

4. Il trattamento giuridico ed economico del personale è fissato sulla base dei criteri del contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto delle istituzioni e degli enti di ricerca.

5. Il personale dell'ENEA, dell'ENEL e della Nucleco S.p.a. con peculiare esperienza pluriennale nel settore nucleare che presenti specifica richiesta scritta entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è assunto in ruolo dall'ENGERRA.

Art. 11.

(Finanziamenti)

1. I mezzi finanziari dell'ENGERRA provengono:

- a) dal contributo dello Stato;
- b) dalla riserva finanziaria dell'ENEL;
- c) dai proventi della propria attività;
- d) dagli accordi di programma stipulati con i Ministeri dell'ambiente e della tutela

del territorio e dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

e) dal proprio patrimonio.

2. Il contributo dello Stato per le spese di gestione e per gli studi preliminari del sito, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), è determinato in lire 40 miliardi per il 2001, 50 miliardi per il 2002 e 60 miliardi per il 2003.

3. Alla copertura degli oneri derivanti dalla applicazione del comma 2, pari a lire 40 miliardi per il 2001, 50 miliardi per il 2002 e 60 miliardi per il 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

Art. 12.

(Controlli)

1. Le attività operative dell'ENGERRA sono sottoposte al controllo dell'ANPA e delle Agenzie regionali e delle province autonome per la protezione dell'ambiente (ARPA).

2. Entro il 30 aprile di ogni anno, l'ENGERRA deve inviare, alla regione o provincia autonoma nel cui territorio è costruito il deposito di smaltimento definitivo di rifiuti radioattivi, un rapporto contenente la situazione radiologica del deposito stesso ed i risultati delle indagini radiometriche ambientali.

Art. 13.

(Obblighi dei detentori e dei produttori di rifiuti radioattivi)

1. I detentori e i produttori di rifiuti radioattivi hanno l'obbligo di consegnare i rifiuti radioattivi all'ENGERRA.

2. I titolari di impianti nucleari, fatta eccezione per gli esercenti impianti di cui all'articolo 14 che attuano un piano di disattivazione, devono concordare e programmare con l'ENGERRA il piano di smantellamento.

Art. 14.

(Impianti nucleari dell'ENEA e dell'ENEL)

1. Gli impianti sperimentali dell'ENEA e gli impianti nucleari dell'ENEL sono ceduti all'ENGERRA.

2. L'ENEA e l'ENGERRA concertano, entro trenta giorni dall'insediamento del consiglio di presidenza dell'Ente, l'elenco degli impianti di cui effettuare la voltura.

3. Entro ottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con l'ENEL, sottopone per l'approvazione al Ministro delle attività produttive il programma contenente le modalità e i tempi di cessione degli impianti nucleari dell'ENEL ai sensi del comma 1.

Art. 15.

(Siti di smaltimento)

1. Il Presidente del Consiglio dei ministri su indicazione di Ministri delle attività produttive e dell'ambiente e della tutela del territorio, nomina un mediatore con il compito di pianificare, previa intesa con le regioni e le province autonome, criteri e modalità per la localizzazione di uno o più siti di smalti-

mento di rifiuti radioattivi, sulla base degli studi sviluppati sull'argomento dall'ENEA.

Art. 16.

(Norme penali)

1. Chiunque viola la disposizione di cui all'articolo 13, comma 1, è punito con l'ammenda da lire 50 milioni a lire 100 milioni.

